

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE G.C. n. 68 del 13 ottobre 2014

OGGETTO: Autorizzazione al Sindaco a resistere in giudizio al ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sede di Catania promosso dal Dr. Giuseppe Prestipino contro Comune di Calatabiano.

Proponente: Il Sindaco
Dr. Giuseppe Intellisano

L'Ufficio Redigente:
Istrutt. Dirett. Petralia Pancrazio

Premesso che in data 10 giugno 2014 è stato notificato all'Ente il ricorso presentato dal Dr. Giuseppe Prestipino avanti al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sede di Catania, tendente ad ottenere *il rimborso delle spese legali sostenute per la difesa in un procedimento penale avviato a Suo carico quale Sindaco in carica del Comune di Calatabiano*;

Considerata la necessità che l'Ente si costituisca in giudizio, al fine di tutelare i propri interessi e le proprie ragioni ed in particolare per l'ottenimento di un provvedimento che dichiari il rigetto del sopracitato ricorso;

Ritenuto, pertanto, di autorizzare il Sindaco a resistere in giudizio in nome e per conto dell'Ente nella controversia di cui all'oggetto, al fine di evitare che siano arrecati danni patrimoniali gravi e certi all'Ente;

Ritenuto di affidare l'incarico del legale patrocinio dell'Ente nella vertenza in parola all'avv. Barbagallo Anthony con studio legale a Catania in Via Ventimiglia 145, il quale si è reso disponibile all'incarico stesso per un compenso di € 6.405,54 (inclusi oneri fiscali e previdenziali, al lordo delle ritenute), salvo più esatta quantificazione delle proprie competenze in rapporto al proseguo della vertenza;

Acquisito al prot. n. 13423 del 09/10/2014 preavviso di parcella debitamente trasmesso dall'avv. Barbagallo Anthony di Catania;

VISTI

- l'art. 15 della L. R. n. 44/91, come sostituito dalla L. R. n. 23/97;
- la L. R. n. 23/98;
- la circolare n. 2/99 dell'A. EE. LL.;
- la L. R. n. 30/00;
- la circolare n° 02/01 dell'A.EE.LL.;
- il vigente Regolamento dei contratti;
- l'O. A. EE. LL. vigente nella Regione Siciliana;

per i motivi di cui in premessa, che qui s'intendono ripetuti e trascritti:

PROPONE

1. **Riconoscere** sussistente l'interesse dell'Ente a costituirsi dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sede di Catania, al fine di difendere le ragioni dell'Ente nell'incardinato procedimento giudiziario;
2. **Conferire**, a tal fine, incarico professionale fiduciario, all'avv. Barbagallo Anthony con studio legale a Catania in Via Ventimiglia 145, per la rappresentanza in giudizio e la tutela dell'interesse dell'Ente, nel predetto ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sede di Catania;
3. **Dare atto** che detto incarico verrà disciplinato da apposita convenzione, secondo lo schema tipo approvato con deliberazione di Giunta Comunale, n. 93 del 02/11/2012, sottoscritta dal legale affidatario dell'incarico in oggetto e dal Sindaco, trattandosi di incarico conferito intuitu personae;
4. **Impegnare** la spesa di € 2.000,00, imputandola al cod. 1.01.02.03/7 del redigendo bilancio 2014, ai sensi dell'art. 163, comma 2, del D.Lgs. n.267/2000, il quale recita: "*nel corso della gestione provvisoria l'Ente può assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni certi e gravi all'Ente*";
5. **Dare mandato** al Responsabile dell'Area Economico – Finanziaria di prevedere sul bilancio pluriennale 2014/2015, esercizio finanziario 2015 la spesa di € 4.405,54;

6. **Dare mandato, altresì, al Responsabile dell'Area Amministrativa di impegnare, con propria determinazione, la somma di € 4.405,54, una volta approvato il bilancio pluriennale e diventata esecutiva la relativa deliberazione;**
5. **Dare mandato al Responsabile dei Servizi Legali per i successivi adempimenti di competenza;**
6. **Trasmettere copia della deliberazione di approvazione del presente atto al professionista incaricato.**

AII. A)

1) PARERE DEL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA (1)

Ai sensi e per gli effetti di cui:

- all'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, recepito dall'art. 1, co. 1, lett. i) della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48/91, come sostituito dall'art. 12 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30;
- all'art. 3, co. 2, del regolamento del sistema integrato dei controlli interni, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 13 del 05.04.2013;

in ordine alla **regolarità tecnica**, si esprime **PARERE: favorevole/contrario** per i seguenti motivi:

Calatabiano li 13/10/2014

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA(1)

(1) Specificare: AMMINISTRATIVA – ECONOMICO-FINANZIARIA – TECNICA – GESTIONE ENTRATE TRIB. ED EXTRATRIB. ECOLOGIA ED AMBIENTE – SUAP - VIGILANZA

AII. B)

2) PARERE DEL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

Ai sensi e per gli effetti di cui:

- all'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, recepito dall'art. 1, co. 1, lett. i) della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48/91, come sostituito dall'art. 12 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30;
- all'art. 7 del regolamento del sistema integrato dei controlli interni, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 13 del 05.04.2013;

in ordine alla **regolarità contabile**, si esprime **PARERE: favorevole/contrario** per i seguenti motivi

Calatabiano li 13/10/2014

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Economico Finanziaria

Ai sensi e per gli effetti di cui:

- all'art.55, co.5, della legge 8 giugno 1990, n.142, recepito dall'art. 1, co.1, lett. l) della legge regionale 11 dicembre 1991, n.48/91;
- all'art.6 del regolamento del sistema integrato dei controlli interni, approvato con deliberazione del consiglio comunale n.13 del 05.04.2013;

appone, sul presente atto, il Visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della

spesa di € 2.000,00 sull'intervento 1.01.02.03 Cap. 7 Imp. n. 1181/2014

del Redigendo Bilancio di previsione 2014, ai sensi dell'art.163, comma 2, del D. Lgs. n.267/2000, *nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato* e preso atto della dichiarazione del Responsabile dell'Area competente inserita nella determinazione oggetto della presente attestazione, **"spese necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente"**.

Calatabiano li, 13/10/2014

IL RESP. DELL'AREA ECON. – FINANZ.

Rag. Rosalba Pennino

NON COERENTE CON LE REGOLE
DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI

Data 13/10/2014

IL RESP. DELL'AREA ECON. – FINANZ.

Rag. Rosalba Pennino



2
Avvocato Luca Ardizzone

Via Vincenzo Giuffrida n. 37 - Catania (95128)

Tel. 095.445240 - Fax 095.447397

E.mail luca.ardizzone@infinito.it

PEC avv.ardizzone@pec.it

Scritto in COPIA
Prof. Dr. H. H.
Luca Ardizzone

COPIA
COMUNE DI CALATABIANO
- Provincia di Catania -
10 GIU. 2014
7290
Prot. N.

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA

SEDE DI CATANIA

RICORSO

Del Dottor Giuseppe Prestipino, nato a Catania il 29.01.1954, C.F. PRSGPP54A29C351H, rappresentato e difeso dall'Avv. Luca Ardizzone (C.F. RDZLCU75S02E290Y, PEC avv.ardizzone@pec.it, FAX 095.447397), presso il cui studio, in Catania alla Via Vincenzo Giuffrida n. 37, elegge domicilio come da procura a margine del presente atto.

- RICORRENTE -

CONTRO

Il Comune di Calatabiano, in persona del Signor Sindaco in carica.

- AMMINISTRAZIONE RESISTENTE -

PER L'ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA

Del diritto dell'odierno ricorrente al rimborso delle spese legali sostenute per la difesa in un procedimento penale avviato a suo carico quale Sindaco in carica del Comune di Calatabiano, conclusosi con la sua assoluzione con formula piena perché il fatto non sussisteva, nonché per la conseguente condanna dell'Amministrazione resistente al pagamento in favore del medesimo di dette somme oltre interessi e rivalutazione.

Per una migliore comprensione della vicenda si rassegna preliminarmente

IN FATTO

lo sottoscritto Dottor Giuseppe Prestipino, nominando mio procuratore e difensore nel presente ricorso innanzi al T.A.R. di Catania, con ogni più ampia facoltà di legge, l'Avv. Luca Ardizzone ed eleggo domicilio presso il suo studio in Catania alla via Vincenzo Giuffrida n. 37. Per le finalità funzionali all'esercizio dei diritti ed all'adempimento degli obblighi scaturenti dal presente mandato, esprimo consenso al trattamento dei dati personali comuni e sensibili ed autorizzo il trattamento dei medesimi ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 da me conosciuto.

Giuseppe Prestipino

VERA LA FIRMA

Luca Ardizzone

27874

COPIA

1. Il ricorrente ha ricoperto la carica di Sindaco del Comune di Calatabiano.

2. Insieme ad altri amministratori e dipendenti, veniva imputato "... *nella qualità di Sindaco del Comune di Calatabiano* ..." del delitto di concussione continuata in concorso nel procedimento penale n. 5976/1997 R.G.N.R. (originato dall'esecuzione dei lavori di manutenzione dell'impianto di pubblica illuminazione).

3. Con sentenza n.1092/2007 del 16.04.2007 della Terza Sezione Penale del Tribunale di Catania, il ricorrente veniva assolto dai reati ascrittigli con formula piena perché il fatto non sussisteva.

4. Più volte il ricorrente richiedeva il rimborso delle spese legali sostenute in dipendenza del procedimento penale in parola, producendo copia della richiesta di liquidazione degli onorari del proprio difensore di fiducia e del Certificato carichi pendenti, non ricevendo mai ristoro alcuno da parte del Comune.

5. Per quanto sin qui rappresentato, risulta del tutto evidente il diritto del ricorrente al rimborso delle spese legali sostenute per la difesa nel procedimento penale n. 5976/1997 R.G.N.R. nel quale era stato imputato, nella qualità di Sindaco del Comune di Calatabiano, per presunti abusi delle proprie qualità e poteri e dal quale ne usciva assolto dai reati ascrittigli con formula piena perché il fatto non sussisteva, giusta sentenza n.1092/2007 del 16.04.2007 della Terza Sezione Penale del Tribunale di

Catania.

Il comportamento tenuto in merito dal Comune, che ad oggi non ha inteso rimborsare e liquidare alcunché in favore del ricorrente, è assolutamente illegittimo per i seguenti motivi

IN DIRITTO

I. Considerazione preliminare.

Spetta a Codesto Giudice adito conoscere della controversia in esame, atteso che si verte in tema di rapporto tra Ente ed amministratore eletto.

Vero è che sussiste un orientamento giurisprudenziale secondo il quale anche la richiesta di rimborso delle spese legali avanzata dagli amministratori degli EE.LL. deve essere esercitata davanti al giudice ordinario, trattandosi di pretesa avanzata da persona fisica che presta la propria opera per conto dell'Ente Pubblico non a titolo di lavoro subordinato, come pubblico impiegato, bensì quale rappresentante politico, ossia a titolo onorario, ovvero secondo lo schema proprio del rapporto civilistico tra mandante e mandatario ai sensi dell'art. 1720 del codice civile.

Ma tale orientamento non è riferibile alla Regione Sicilia, dove il rimborso delle spese per la difesa in giudizio sostenute dagli amministratori degli EE.LL. discende da espresse disposizioni di legge (art. 39 della L.F. 29.12.1990 n. 145, come autenticamente interpretato dall'art. 24 della L.R. 23.12.2000 n. 30).

Né consegue la radicale differenza tra la situazione tipica della Sicilia, ove la P.A. è chiamata a valutare i presupposti di legge per la concessione del beneficio *de quo*, con conseguente affievolimento del diritto al rimborso delle spese legali in interesse legittimo.

Né può rilevare, in contrario, la natura vincolata del relativo provvedimento.

Infatti, in seno alle attività amministrative di natura vincolata, occorre distinguere tra quelle ascrivibili all'Amministrazione per la tutela, in via principale, dell'interesse del privato e quelle che la stessa Amministrazione è tenuta ad esercitare per la primaria salvaguardia dell'interesse pubblico.

In questi casi, ciò che rileva non è il fatto dell'assenza di margini di discrezionalità valutativa o tecnica della P.A., quanto piuttosto la finalità perseguita dalla norma primaria attributiva del potere.

Per cui, tutte le volte che il provvedimento, ancorché a carattere vincolato, è diretto a tutelare in via principale l'interesse pubblico, la situazione vantata dal privato non può che essere protetta, in sede giurisdizionale, in via mediata, così assumendo consistenza di interesse legittimo, rimesso alla esclusiva cognizione del Giudice amministrativo.

Questo è, appunto, il caso di specie.

II. Violazione e falsa applicazione dell'art. 39 della L.R. 29.12.1980 n. 145 come autenticamente interpretato

dall'art. 24 della L.R. 23.12.2000 n. 30 - Eccesso di potere per difetto istruttorio, di presupposti e di motivazione - Travisamento.

L'art. 39 della L.R. 29.12.1980 n. 145, rubricato "patrocinio legale", stabilisce che "*... ai dipendenti che, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento del servizio e dei compiti d'ufficio, siano soggetti a procedimenti di responsabilità civile, penale o amministrativa, è assicurata la assistenza legale, in ogni stato e grado del giudizio, mediante rimborso, secondo le tariffe ufficiali, di tutte le spese sostenute, sempre che gli interessati siano stati dichiarati esenti da responsabilità ...*".

L'art. 24 della L.R. 23.12.2000 n. 30, a sua volta, ha previsto che "*... l'articolo 39 della legge regionale 29 dicembre 1980 n. 145, si interpreta nel senso che la norma si applica a tutti i soggetti, ivi inclusi i pubblici amministratori, che in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento del servizio e dei compiti d'ufficio siano stati sottoposti a procedimenti di responsabilità civile, penale ed amministrativa e siano stati dichiarati esenti da responsabilità ...*".

La ratio delle citate disposizioni sembra abbastanza chiara: come i dipendenti anche gli amministratori pubblici devono essere tenuti esenti dalle spese giudiziarie sostenute per azioni legali ingiuste ed infondate poste in essere nei loro confronti in conseguenza della pubblica funzione ricoperta.

Nel caso di specie, le disposizioni in esame costituiscono espressione del generalissimo e fondamentale principio in base al quale i pubblici amministratori non

devono sopportare nella propria sfera personale gli effetti svantaggiosi o pregiudizievoli legati alla propria attività istituzionale di cui, invece, se ne deve far carico l'Amministrazione d'appartenenza.

II.a. L'obbligo gravante sull'Ente di assumere le spese dei procedimenti penali in cui siano stati implicati propri dipendenti o amministratori, invero, è strettamente legato alla circostanza che tali procedimenti riguardino fatti ed atti in concreto imputabili, non ai singoli soggetti che hanno agito per conto della Pubblica Amministrazione, ma direttamente ad essa in forza del rapporto di immedesimazione organica.

Invero, il ricorrente veniva imputato nel procedimento penale procedimento penale n. 5976/1997 R.G.N.R. *"... del delitto di concussione continuata in concorso ... nella qualità di Sindaco del Comune di Calatabiano ..."* per aver abusato delle proprie *"... qualità e funzioni ..."*.

Non v'è alcun dubbio in merito alla connessione e consequenzialità del citato procedimento penale all'espletamento delle funzioni ed alle specifiche qualità istituzionali ricoperte dal ricorrente all'epoca dei fatti.

Sotto tale profilo, la richiesta del ricorrente merita accoglimento.

II.b. Né tantomeno è ravvisabile alcun valido elemento che giustifichi l'esistenza di conflitti di interesse da frapporre a sostegno del mancato rimborso in parola.

Infatti, neppure la costituzione di parte civile del Comune in giudizio osta al rimborso delle spese legali in parola, poiché di regola ogni eventuale conflitto di interessi viene definitivamente ed automaticamente travolto dalla sentenza di assoluzione con formula piena.

Nel caso di specie, il procedimento penale avviato a carico del ricorrente si è concluso con il proscioglimento da tutti i capi d'imputazione con la formula più ampia possibile, quale senza dubbio alcuno è la formula "... *perché il fatto non sussiste* ...", di cui all'art 530, comma 1, del Codice di rito, poiché presuppone che nessuno degli elementi integrativi della fattispecie criminosa contestata risulti provato ed implica che si sia trattato di una questione di fatto e non di mero rito a definire il giudizio.

Tanto basta a dimostrare che il ricorrente ha agito nell'interesse del Comune e non in conflitto di interessi.

Anche sotto tale profilo, la richiesta del ricorrente merita accoglimento.

II.c. Inoltre, si precisa che le somme richieste dal ricorrente a titolo di rimborso delle spese sostenute per la difesa nel procedimento penale in parola, risultano dettagliatamente specificate nella parcella redatta dal proprio legale di fiducia nominato in giudizio, trasmessa al Comune unitamente al Certificato carichi pendenti, ove sono minutamente indicate le varie voci ed i rispettivi importi, calcolati "... *secondo le tariffe ufficiali* ..." all'epoca

vigenti, relativi a spese, competenze ed onorari di procuratore.

Sotto tale profilo, quindi, la richiesta del ricorrente merita sicuro accoglimento.

* * *

In conclusione, il caso di specie rientra sicuramente nelle previsioni di cui all'art. 39 della L.R. 145/1980 come autenticamente interpretato dall'art. 24 della L.R. 30/2000, che legittimano l'amministratore comunale esente da responsabilità a pretendere dall'Ente d'appartenenza il rimborso delle spese affrontate per la difesa nel processo penale instaurato a suo carico, a causa e nell'esercizio del ruolo istituzionale ricoperto.

In coerenza, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa,

SI CHIEDE

A Codesto Ill.mo Tribunale Amministrativo Regionale di Catania di Voler accogliere il presente ricorso, accertando e dichiarando il diritto, l'interesse e comunque il titolo del Dott. Giuseppe Prestipino ad ottenere l'integrale rimborso delle spese legali dal medesimo sostenute per la difesa nel procedimento penale n. 5976/1997 R.G.N.R. nel quale era stato imputato nella qualità di Sindaco del Comune di Calatabiano e dal quale ne usciva assolto dai reati ascrittigli con formula piena (perché il fatto non sussiste), giusta sentenza n.1092/2007 del 16.04.2007 della Terza Sezione Penale del

Tribunale di Catania.

Per l'effetto, condannare il Comune di Calatabiano, in persona del signor Sindaco in carica, a pagare e liquidare in favore del Dott. Giuseppe Prestipino la complessiva somma di € 41.275,57 oltre interessi e rivalutazione a decorrere dal 7.02.2008 fino al totale soddisfo.

Con riserva d'ogni ulteriore deduzione ed eccezione.

Con vittoria di spese e compensi difensivi.

Si dichiara che il Contributo Unificato è dovuto nella misura di 650,00 euro.

Salvo ogni altro diritto.

Catania 26 maggio 2014.

Avv. Luca Ardizzone



RELAZIONE DI NOTIFICA

Ad istanza come in atti, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto alle notifiche presso l'U.N.E.P. di Catania, ho notificato copia conforme all'originale del su esteso ricorso giurisdizionale, nei modi e nei termini previsti dalla legge, al **Comune di Calatabiano**, in persona del Signor Sindaco in carica, presso il Palazzo Municipale in Calatabiano (95011) alla Piazza Vittorio Emanuele n. 32, ed ivi a mezzo del Servizio Postale con raccomandata A/R

- 5 GIU 2014

106
ANTONINO COSTA
UFFICIALE GIUDIZIARIO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA

biblioteca comune di calatabiano

M. Secler
A

Da: "On. Barbagallo Anthony" <abarbagallo@ars.sicilia.it>
A: "biblioteca comune di calatabiano" <biblioteca@comune.calatabiano.ct.it>
Data invio: mercoledì 8 ottobre 2014 12.35
Allega: preavviso_di_parcella_Comune_di_Calatabiano_Prestipino.doc

Si trasmette, in allegato, preavviso di parcella
La segreteria

Avv. ANTHONY EMANUELE BARBAGALLO

VIA VENTIMIGLIA, 145 – 95131 CATANIA

TELEFONO 095 530028 – FAX 095 536292

pec: anthonyemanuele.barbagallo@pec.ordineavvocaticatania.it

Catania. 07/10/2014

**Al Comune di
CALATABIANO (CT)
Servizio Legale**

PREAVVISO DI PARCELLA

per costituzione nel giudizio avanti il T.A.R. Sicilia, Catania – Prestipino Giuseppe
c/Comune di Calatabiano – Rimborso spese legali – Preventivo per incarico legale.

Valore compreso tra € 26.000,01 ed € 52.000,00

COMPENSI (MINIMI TARIFFARI)

Fase di studio della controversia	€	977,50
Fase introduttiva del giudizio	€	675,00
Fase istruttoria	€	1.085,00
Fase decisionale	€	<u>1.652,50</u>
Totale	€	4.390,00
Rimborso spese forf. 15% (compensi)	€	<u>658,50</u>
Totale	€	5.048,50
C.P.A. 4%	€	201,94
IVA 22%	€	<u>1.155,10</u>
Totale	€	6.405,54
Ritenuta d'acconto al 20%	€	<u>1.009,70</u>
Totale da corrispondere	€	5.395,84

Avv. Anthony Emanuele Barbagallo

Il presente verbale di deliberazione, dopo lettura, si sottoscrive.

IL PRESIDENTE
[Signature]
IL SEGRETARIO COMUNALE
[Signature]
L'ASSESSORE ANZIANO
[Signature]

La presente Deliberazione è trasmessa :

ai Capigruppo, con nota

n. _____ del _____
L'Addetto

Il presente atto è stato
pubblicato all'Albo, dal
____ al _____, con il
n. _____ del Registro
pubblicazioni.

Il Messo Notificatore

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del Messo Notificatore, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, a norma dell'art. 11 della L.R. n. 44/91 e ss. mm. ed ii., dal _____ al _____, e che contro la stessa non sono stati presentati reclami.

li **IL SEGRETARIO COMUNALE**

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA:

- a) ai sensi dell'art. 12, comma 1-2, della L.R. n. 44/91.
(1) Cancellare ciò che non interessa.

Dalla Residenza Municipale, li 13.10.2011

IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente deliberazione è stata trasmessa per
l'esecuzione all'Ufficio:

li _____

Il Responsabile dell'Ufficio Segreteria
